



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.111
www.mauriziano.it

SCHEMA DI CONTRATTO

Per la fornitura di:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SUPERFICI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO ANTI-DECUBITO FUNZIONANTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA FLUTTUAZIONE DINAMICA (PRESIDI) OCCORRENTI ALLE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, A.S.L. CITTA’ DI TORINO, A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 4 E A.S.L. TO5

LOTTO N. _____

Tra

I’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO -

Codice Fiscale - Partita IVA 09059340019

E

la Società/ il RTI: _____

Premesso

I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto;

L'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle normative vigenti;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha pubblicato, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.C.E. n. _____ del _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale n. _____ del _____, sul sito Internet dell'Azienda, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sul quotidiano "Aste e Appalti Pubblici" del _____, mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: " _____ " - ed. Nazionale" del _____, su " _____ " - ed. Regionale del _____" e su " _____ " del _____;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.lgs n 159/2011 e s.m.i.;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

L'A.O. Ordine Mauriziano ha approvato l'aggiudicazione con atto del Direttore Generale n. _____ del _____

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di **SUPERFICI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO ANTI-DECUBITO FUNZIONANTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA FLUTTUAZIONE DINAMICA (PRESIDI) OCCORRENTI ALLE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, A.S.L. CITTA' DI TORINO, A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 4 E A.S.L. TO5 LOTTO N. _____.**

secondo quanto previsto nel disciplinare Tecnico.

Art. 2 (Durata della fornitura)

La fornitura in oggetto avrà la **durata di anni 3 (36 mesi)** a far tempo dalla data indicata all'atto di sottoscrizione del contratto.

Decorsi 3 anni dall'avvio della fornitura le Aziende Ospedaliere verificheranno comunque l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale per gli ulteriori 3 anni /trentasei mesi) e, in caso contrario, ad esempio, perché presenti sul mercato nuovi prodotti più economici o meglio rispondenti alle loro esigenze, potranno risolvere il contratto, con semplice comunicazione mediante raccomandata a/r da trasmettersi alla ditta aggiudicataria un mese prima della scadenza dei tre anni senza che la stessa possa in alcun modo opporsi. Il procedimento verrà avviato nei tre mesi precedenti la scadenza triennale. In ogni caso alla scadenza dei tre anni, potranno essere rinegoziati i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende ospedaliere per forniture similari (facoltà di recesso).

La Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il contratto fino ad **ulteriori mesi sei (opzione proroga)**, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 3 (Avvio della fornitura)

Il contratto ha efficacia dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 4 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura, per il lotto/ i lotti è di Euro _____,00 (Iva esclusa) per anni _____,

alle condizioni economiche indicate nelle offerte allegate quali parti integranti al presente contratto.

L'A.O. Ordine Mauriziano, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/201.

Art. 5 (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione.

Il D.E.C. inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Art. 6 (Specifiche contrattuali sistemi computerizzati – Installazione)

Le specifiche e gli obblighi contrattuali relativi alla fornitura di cui trattasi sono descritti puntualmente nel Capitolato Tecnico e qui si intendono completamente richiamati.

Art. 7 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative)

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario ha costituito la garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), costituita, secondo le modalità indicate nell'art. 29 del Disciplinare di gara, con polizza Fideiussione: n. della;

Tale importo è stato ridotto del:

in quanto il soggetto aggiudicatario è in possesso di:

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 8 (Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

L'appaltatore ha corrisposto le spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (disciplina transitoria ex art. 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016), pari ad € .

Art. 9 (Consegne e trasporto)

Le modalità e le specifiche sulle consegne dei prodotti previsti nel lotto _____ sono descritte puntualmente nel Capitolato Tecnico e qui si intendono completamente richiamate.

Si specifica inoltre che i documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna dei sistemi,
- data e numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria,
- Codice C.I.G.,
- descrizione, codice e quant'altro serve per l'esatta identificazione del prodotto.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta fornitrice.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

Il soggetto fornitore non potrà pretendere un minimo fatturabile per ogni ordine emesso.

Per motivi di sicurezza non sarà in alcun caso consentito ai fornitori, corrieri o trasportatori incaricati l'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci.

Per lo scarico ed il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Art. 10 (Controlli sulle forniture)

La fornitura del materiale di consumo è sottoposta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto delle singole aziende ospedaliere.

Inoltre, il personale potrà effettuare prelievi di campioni degli articoli consegnati al fine di effettuare appositi test che evidenzino la conformità a quanto richiesto nel disciplinare tecnico. In caso di non conformità la ditta dovrà sostituire immediatamente i prodotti contestati e provvedere alle spese di analisi effettuate dall'Azienda, fermo restando l'applicazione delle penali previste.

A livello decentrato, l'incaricato dell'A.O. dovrà verificare che il materiale consegnato sia conforme sia dal punto di vista numerico che qualitativo alla

richiesta effettuata e solo successivamente si intende accettato. In caso il materiale sia ritenuto non conforme, la ditta dovrà sostituirlo urgentemente senza alcun onere aggiuntivo.

Si precisa che l'impossibilità di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche all'arrivo della consegna il fornitore si obbliga ad accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo ovvero in fase di apertura e utilizzo.

Art. 11 (Prezzi)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo seguente, i prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati ed essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell'I.V.A.

Art. 12 (Revisione prezzi)

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo - FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto (a decorrere dal 13° mese) e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della

fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

Art. 13 (Variazioni in corso d'opera)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso in cui la variante superi il 20% dell'importo della fornitura, in aumento o in diminuzione, le Aziende ospedaliere possono procedere secondo quanto indicato dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dello esecutore, maggiori oneri.

Art. 14 (Sostituzione prodotti)

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche. Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

La sostituzione dei prodotti è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dall'Azienda Sanitaria

Art. 15 (Ritiro dei prodotti)

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 16 (Subappalto)

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta intende/non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

A tal fine i subappaltatori sono i seguenti.

Art. 17 (Modalità di pagamento ai subappaltatori)

Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'Azienda Ospedaliera ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all'impresa affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Azienda Ospedaliera nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare alle Aziende Ospedaliere la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed “obbligo di tracciabilità”) **pena la nullità assoluta del contratto di appalto**. A tal fine i Codici Identificativi Gara (**C.I.G.**) attribuiti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono indicati negli allegati del capitolato speciale di gara.

Art. 19 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente alle Aziende ospedaliere destinatarie dei prodotti e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d’ordine.

La fatturazione del noleggio dei presidi avverrà mensilmente ed in via posticipata, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti e delle giornate di effettiva occupazione del presidio.

Verranno considerate valide per il computo economico, solo le consegne autorizzate in base alle richieste, pertanto nulla sarà dovuto alla ditta per consegne effettuate senza la preventiva autorizzazione. La fatturazione mensile delle prestazioni, di qualunque durata, dovrà avvenire non oltre il mese successivo al periodo di riferimento. Oltre tale termine non verrà accettata alcuna richiesta di pagamento.

Non potranno essere fatturate, e conseguentemente non corrisposte, giornate di noleggio non riscontrabili nei report convalidati e autorizzati alla fatturazione da parte dell’Azienda.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti:

Codice Ipa: asoom_to

Codice Univoco Ufficio:UFHCOM

Nome dell'Ufficio:Uff_eFatturaPA

Il Codice C.I.G.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito w.w.w.fatturapa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016 i pagamenti sono disposti dalle Aziende ospedaliere previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento relativi ai materiali di consumo saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà seguire ad ogni ordine.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda sanitaria. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda sanitaria chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal

D.Lgs n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

Art. 20 (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d'impresa e di reti di imprese)

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 21 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente *Codice dei contratti pubblici*, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione delle singole Aziende Sanitarie.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione.

In ogni caso le singoli Amministrazioni cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Art. 23 (Inadempienze e penali)

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli in tema di RISOLUZIONE e RECESSO, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla società aggiudicataria dal D.E.C. delle singole Aziende sanitarie, le penali di seguito indicate, previa formale contestazione, effettuata al fornitore per iscritto (raccomandata, posta certificata, fax, ecc.) - senza aver prima intimato o costituito in mora il medesimo e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

Il fornitore deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, saranno applicate al fornitore le penali, o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante comunicazione tramite posta certificata.

Le contestazioni formalizzate dalla stazione appaltante inibiscono, fino a completa definizione il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale si applicherà nei seguenti casi:

- Per trasporto contemporaneo di presidi sporchi e puliti, l'Azienda applica una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).

- Per ogni ora di ritardo eccedente il termine contrattuale, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna e installazione dei prodotti ovvero per il ritiro dei presidi, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a Euro 20,00 (venti/00).
- In caso di mancata disponibilità a fornire il servizio di addestramento del personale delle Strutture Operative, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- Per ogni ora di ritardo eccedente il termine contrattuale, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a Euro 40,00 (quaranta/00).
- Per ogni mancata sostituzione dei teli coprimaterasso, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna e installazione dei prodotti ovvero per il ritiro dei presidi, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- Per ogni mancato ritiro dei teli coprimaterasso sporchi e sostituzione con quelli sanificati, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna e installazione dei prodotti ovvero per il ritiro dei presidi, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari al Euro 500,00 (cinquecento/00).
- Per ogni giorno di ritardo eccedente il termine contrattuale, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito,

rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di sanificazione del sistema e/o sostituzione con presidio identico a quello oggetto della fornitura per tutta la durata dell'operazione, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).

- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'attivazione del Call Center ovvero del sistema informativo, l'Azienda applica al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni verifica microbiologica effettuata sui presidi antidecubito con esito positivo l'Azienda applica al Fornitore una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tali casi saranno applicate alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio e/o la fornitura dei materiale di consumo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Ciascuna Azienda può applicare alla Ditta penali sino

a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinatoivo di Fornitura.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o del contratto per grave ritardo. In tal caso, l'Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno. L'Azienda si riserva, altresì, di applicare multipli delle sanzioni previste in caso di recidiva specifica nelle inadempienze previste. L'Azienda si riserva comunque di procedere d'ufficio all'applicazione di talune penali nei casi di disservizi oggettivamente riscontrabili, nonché nei casi ritenuti di particolare gravità.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Aggiudicatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dalla stessa arrecati all'Azienda per qualsiasi motivo, quest'ultima si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Impresa

aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Art. 24 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate nell'arco di 12 mesi;
- c) in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni prolungato per più di 10 giorni rispetto ai termini previsti dalla documentazione di gara,
- d) per grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- e) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorio e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, nonché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto,

- f) allorchè sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
- g) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti,
- h) mancata corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara,
- i) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
- j) A seguito di adesione a contratti attivi scaturenti da gare centralizzate disposte da altre ASL designate capofila in ambito regionale,

Nei casi previsti alle precedenti lettere il soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto fornitore.

Art. 25 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 26 (Recesso unilaterale)

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda sanitaria ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura,
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore,
- qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure preventive previste dalla normativa antimafia,

- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori, a cui le ditte aggiudicatrici, previamente interpellate, decidano di non conformarsi.

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 27 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

L'A.O. Ordine Mauriziano, quale Stazione appaltante, visto l'art. 26 D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., precisa che è stato redatto il D.U.V.R.I. che risulta allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Fornitore si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)

La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni a persone o a cose dell'Azienda ospedaliera o di terzi che possano derivare dalla fornitura in oggetto per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti. L'Azienda ospedaliera è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tale scopo la Ditta aggiudicataria ha contratto apposite polizze assicurative come indicato nell'art. 32 del Disciplinare di gara:

.....
.....

29 (Rinvio al Capitolato speciale)

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Disciplinare di gara, espressamente accettato dalla ditta senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.- -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Art. 30 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della fornitura in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro

competente esclusivamente il foro di TORINO.

Art. 31 (Spese di contratto, registrazione e varie)

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dalla S.C. Affari Generali dell'A.O. Ordine Mauriziano, quale committente.

Art. 32 (Riepilogo documentazione allegata)

E' materialmente allegato al presente atto e costituisce parte integrante e sostanziale il seguente documento: -----

- Allegato "A": Offerta economica in copia conforme; -----
- Allegato _____.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti: -----

- il bando di gara; - il capitolato speciale e relativi allegati, il provvedimento n. ... del ... /2015 di aggiudicazione definitiva; - - la copia delle polizze per Cauzione definitiva e polizze.....

